



Comune di Acqualagna

Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI- anno 2025

(DGR 82 DEL 30/01/2017 E S.M.I. – DGR 1108 DEL 24/07/2023)

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016 pubblicato sulla GU nr. 172 del 25/07/2016;

Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 82 del 30/01/2017 che revoca la DGR n. 1119/2014 e la DGR 125/2015 e approva le nuove linee guida per l'utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Vista la Delibera Regione Marche n. 1108 del 24/07/2023 con cui vengono approvate le Linee Guida per l'anno 2023 relative all'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30/01/2017 e s.m.i.

Visto il ns. rif. Prot 1338 del 17/02/2025 in arrivo dalla Regione Marche, ad oggetto "L. 431/1998-Fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione. D.L. 102/2013 (convertito L. 124/2013) – Fondo inquilini morosi incolpevoli";

Vista l'informativa per l'anno 2025 per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune, per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

Il presente bando è aperto fino all'esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili fermo restando che l'ammissione non dà diritto al contributo oltre l'esaurimento e non comporta alcun vincolo per il Comune di Acqualagna, essendo l'intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato alla effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Marche.

ART 1. CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 per morosità incolpevole si intende "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare."

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da quello di attuale residenza.

ART 2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande potranno pervenire dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico entro il 15/05/2025 e entro il 15/09/2025, al fine di permettere l'invio del fabbisogno alla Regione Marche in corrispondenza delle finestre utili indicate alla data del 1 giugno e 1 ottobre 2025

ART 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente ovvero dal destinatario della intimazione di sfratto, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta su apposito modulo e relativi allegati predisposti dal Comune recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto, scaricabili dal sito internet del Comune:

<https://www.comune.acqualagna.ps.it/>

Si specifica che la domanda dovrà essere firmata in modo autografo e scannerizzata, completa del documento identità o in alternativa dovrà essere firmata digitalmente. Non potranno essere accettate, perché prive di valore legale, domande sprovviste della firma autografa o digitale.

La domanda completa della documentazione necessaria dovrà essere presentata a pena di esclusione entro il termine di scadenza sopra indicato, con le seguenti modalità:

- **Trasmessa via pec** esclusivamente all'indirizzo di posta certificata **comune.acqualagna@emarche.it**; purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, e che siano sottoscritte in formato elettronico (firma digitale).

- **Spedita con raccomandata A.R.** (farà fede il timbro postale di spedizione), al seguente indirizzo: Comune di Acqualagna Piazza E.Mattei n.9 61041 Acqualagna

- **Inviata all'indirizzo di posta elettronica: comune.acqualagna@provincia.ps.it** La casella di posta elettronica da cui viene spedita la domanda avrà valore di domicilio elettronico per la presente procedura, pertanto verrà utilizzata dal Comune per ogni comunicazione riferita al presente procedimento. Se l'indirizzo e-mail utilizzato è di un soggetto diverso rispetto al richiedente, nella domanda dovrà essere dichiarato espressamente che il richiedente elegge domicilio elettronico e autorizza l'Ente a tale tipo di scambio anche ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

- **Consegnata a mano, solo se sprovvisti di PEC/mail**, all'Ufficio Servizi Sociali **esclusivamente previo appuntamento** negli orari di apertura (martedì dalle 15.30 alle 17.00, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00) chiamando il n.0721/796737.

- Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna.
- Le domande di contributo, pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato verranno automaticamente escluse.
- La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni da parte del Comune.
- Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente, in mancanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.

Per l'anno 2025 tutti i comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

La Regione assegna le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo.

ART. 4 DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono avanzare richiesta di contributo i nuclei familiari in cui il richiedente ovvero un componente del nucleo familiare, destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole alla data di presentazione della domanda, si trovi nella condizione di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale (*art. 2 comma 1 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*).

A titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni possono essere dovute a (*art. 2 comma 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*):

- ✓ perdita di lavoro per licenziamento;
- ✓ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- ✓ cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- ✓ cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- ✓ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- ✓ malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Comune verifica inoltre che il richiedente (*art.3 commi 1 e 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*):

- a) sia residente nel Comune di Acqualagna da almeno un anno;
- b) abbia un reddito I.S.E. del nucleo familiare di appartenenza, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00; in entrambi i casi, i valori sono calcolati ai sensi della vigente normativa in materia
- c) sia destinatario, entro e non oltre la data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida;
- d) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, **ubicata nel Comune di Acqualagna** e avere residenza anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
- e) abbia cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E. sia in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- f) non sia titolare, come tutti gli altri membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio provinciale.

ART. 5 FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'

Il Comune può graduare l'entità del contributo nei limiti massimi indicati nella tabella che segue in funzione di:

- incidenza della perdita di reddito rispetto al reddito complessivo;
- entità dei canoni mensili non corrisposti / numero di mensilità non corrisposte;
- importo del canone di locazione.

I contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono concessi nei limiti e per le finalità di seguito indicate:

FINALITA'	CONTRIBUTO
A) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto con un massimo di € 8.000,00.
B) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole	Il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell'importo del canone mensile. L'importo massimo del contributo non può superare € 6.000,00.
C) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00
D) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato)	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità A), B), C), D) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 D.M. 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

Qualora il contributo venga assegnato per le finalità di cui alla lettera D), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare.

Qualora, in occasione della predetta verifica, venga accertato che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in una percentuale pari o superiore al 30% rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una riduzione del contributo nella misura pari al 25%. Inoltre, laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'Isee risulti inferiore al 15% l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore sottoscritta al momento della richiesta di contributo e comunque non oltre il momento in cui il Comune comunica la disponibilità finanziaria per l'effettiva erogazione del contributo.

ART 6. MODALITA' DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PREFERENZIALI

Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, segnala periodicamente il fabbisogno alla Regione richiedendo l'erogazione dei fondi necessari per soddisfare le domande istruite con esito positivo in corrispondenza delle "finestre" utili del 1° Giugno 2025, 1° Ottobre 2025;

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di ACQUALAGNA, fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso, ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini della erogazione del beneficio.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni, la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune ed i Comuni rideterminano l'ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell'importo spettante in base a quanto previsto nel precedente paragrafo 5 "Finalizzazione dei contributi ed entità".

Nel rideterminare l'importo del contributo, il Comune dovrà tenere conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di:

1. ultrasessantenni;
2. minori;
3. componenti con invalidità accertata per almeno il 74%;
4. componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Tali priorità verranno rispettate anche in caso di domande presentate contestualmente (ovvero che risultano protocollate nello stesso giorno), di domande insoddisfatte accumulate per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali.

In caso di parità delle predette condizioni preferenziali, si procede a sorteggio. Le ulteriori domande carenti di requisiti di priorità, verranno collocate in ordine di presentazione.

ART 7. DOMANDA

Al fine di consentire l'istruttoria delle domande presentate, i richiedenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta sul modello di richiesta predisposto dal Comune che reca tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del contributo in relazione al precedente articolo 5), Categorie A, B, C, D, di inquilini. In particolare, nel predetto modello, nei casi in cui il contributo sia chiesto per le finalità di cui alle lettere C) e D) del precedente articolo 5), il richiedente dovrà dichiarare:

- nel caso di inquilini di cui all'articolo 5), Cat. D del presente Avviso:
 - l'impegno a presentare, nel momento in cui l'Ufficio Competente confermi la disponibilità finanziaria per la liquidazione del contributo ed in via preventiva, il nuovo contratto di locazione a canone concordato, pena la revoca del contributo concesso;
- nel caso di inquilini di cui all'articolo 5), Cat. C del presente Avviso:
 - indicazione dell'importo della cauzione e del canone mensile del nuovo contratto;

- l'impegno a presentare, nel momento in cui l'Ufficio Competente confermi la disponibilità finanziaria per la liquidazione del contributo ed in via preventiva, copia del nuovo contratto di locazione registrato, pena la revoca del contributo concesso.

I richiedenti rientranti nelle Categorie A, B, C, D, relative al precedente articolo 5), dovranno allegare in copia la seguente documentazione:

- a) copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione ad almeno un anno precedente l'insorgere della morosità o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo;
- b) copia del contratto di locazione registrato relativo all'alloggio oggetto di procedura di sfratto;
- c) copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario (per i richiedenti assegnatari di alloggi di ERP sovvenzionata o agevolata: copia di uno dei Decreti citati alla lettera d) del precedente articolo 4) "Requisiti soggettivi");
- d) documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità reddituale e la condizione di morosità incolpevole, come ad esempio:

- copia atto di licenziamento;
- copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell'orario di lavoro;
- copia accordo o comunicazione inerente all'applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- documentazione comprovante la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. In quest'ultimo caso, copia delle ricevute di pagamento delle rilevanti spese mediche e assistenziali o altra documentazione idonea a tale scopo;
- e) dichiarazione del proprietario dell'alloggio redatta alternativamente nel Quadro A, B, C o D, rispettivamente alle finalità per cui viene richiesto il contributo previste al precedente articolo 5), Cat. A, B, C e D, corredata da documento di identità del proprietario (in particolare codice IBAN, dati anagrafici, dati sull'alloggio);
- Attestazione ISEE Ordinario – 2025. Il richiedente il contributo in oggetto sono tenuti a presentare ad un CAF o presso l'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo del valore dell'ISEE Ordinario;
- Fotocopia della carta di identità;
- Per i cittadini non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea carta di soggiorno o permesso di soggiorno;

Per eventuale precedenza in caso di parità in graduatoria:

- ulteriore documentazione attestante la presenza di membri nel nucleo familiare di componenti con invalidità accertata per almeno il 74% oppure in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali;

ART 8. ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITA'

Restano ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al Fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico.

ART 9. CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 in sede di richiesta di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

ART 10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e delle Linee guida regionali, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Alle eventuali domande non complete della documentazione necessaria per la valutazione delle stesse, verrà applicato soccorso istruttorio e verranno inserite nei fabbisogni solo una volta che risulteranno complete dei documenti richiesti.

Il Responsabile del IV Settore

D.ssa Damiana Rebiscini

